

LA LETTERA DI ASSILEA

MENSILE DI INFORMAZIONE INTERNA
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING

MAGGIO 1998 NUMERO 5 ANNO 4



Il 22 aprile 1998 è stato un giorno importante per la vita dell'Associazione. Si sono infatti svolte: l'Assemblea in seduta ordinaria, con nomina del nuovo Consiglio (cfr. box di fianco), approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e presentazione del Rapporto Annuale sul Leasing (attualmente in corso di stampa); l'Assemblea in seduta straordinaria, con approvazione di alcune modifiche statutarie; la prima riunione del neoeletto Consiglio con la nomina dei nuovi vertici associativi. Insomma, una giornata "intensa" che ha visto un'ampia partecipazione di Associate e su cui Vi relazioneremo diffusamente nel presente numero. Numero che apriamo con il testo integrale delle Considerazioni conclusive dell'intervento del Presidente Antonio Dattolo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL PRESIDENTE DATTOLO ALL'ASSEMBLEA ASSILEA DEL 22 APRILE 1998

Dal rapporto che vi ho sinteticamente esposto emerge con chiarezza che la nostra professione sta vivendo una nuova e stimolante stagione. Le fusioni tra società stanno

creando nuove importanti realtà che si muoveranno nell'ampio mercato che sta per aprirsi, in modo efficace e con tutte le carte in regola per competere con ogni altro operatore europeo. Lo scenario dei competitors si presenta sempre più rilevante sul piano delle dimensioni, della capacità progettuale, della innovazione, della capacità finanziaria. Allo stesso tempo permangono possibilità di operare in nicchie di mercato meno interessanti per i grandi soggetti, ma ancora capaci di produrre profitti e stabilità patrimoniale.

In questo contesto in cui il processo di cambiamento si realizza in tempi rapidissimi, gli operatori si muovono con grande determinazione e professionalità per realizzare sia un sempre più stretto controllo e contenimento dei costi di struttura sia per produrre una offerta più articolata e più rispondente alle richieste del mercato. Basti solo tenere presente a titolo esemplificativo che in tempi non molto lontani sarebbe stata eresia in un mercato rigido, e per molti aspetti ingessato, solo immaginare di poter offrire contratti di leasing operativo o di leasing a consumatori privati, eppure ora di questo si dibatte con sempre maggiore insistenza ed attenzione. Ne è tra l'altro conferma la necessità sentita da Assilea di ampliare lo spettro degli scopi associativi statuari. Analogamente sembrano prossimi a cadere alcuni ostacoli alla diffusione del

Composizione degli organi associativi per il triennio 1998-2000.

Presidente
Antonio Dattolo

Vice Presidenti
Giuseppe Carelli
Rosario Corso
Graziano Falcone
Mario Giannini

Consiglieri
Ugo Cassinadri
Vittorio Francoli
Giovanni Gallani
Renato Kobau
Maurizio Lazzaroni
Nicolò Melzi
Luigi Menegatti
Luciano Nebbia
Massimo Paoletti Perini
Alberto Quintiliani

Collegio dei Revisori
Angelo Mandressi
Luigi Giacomo Corna
Elio Stracuzzi

AUTORIZZAZIONE TRIB.
N. 6/98 DEL 13.1.98

DIRETTORE RESPONSABILE
ING. FABRIZIO MARAFINI

STAMPA
TIPOGRAFIA PALOMBI
VIA MAREMMANA INF. KM. 0,400
(VILLA ADRIANA) - TIVOLI

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO
POSTALE ART. 2 COMMA 20/C
L.662/96 - FILIALE DI ROMA



leasing anche nel settore pubblico. Recenti dichiarazioni di esponenti del Governo hanno dato corpo ad ipotesi operative sperimentali su cui l'Associazione da tempo sta lavorando con la massima attenzione.

L'ampia rassegna dei temi trattati e le considerazioni appena svolte dimostrano la grande vitalità e dinamicità del settore e dei suoi operatori che ormai hanno assunto, come abbiamo detto, profili giuridici e operativi in gran parte nuovi rispetto a quelli che in un passato non molto lontano realizzavano l'offerta di leasing nel nostro mercato. Le trasformazioni non sembrano peraltro avere influito né sull'alta professionalità, né sulle tecniche che, seppure in sempre continuo divenire ed aggiornamento, mantengono vivo e presente il nucleo fondamentale di questo prodotto finanziario, che ha ormai superato i trent'anni di vita nel nostro Paese e continua i suoi processi di sviluppo ed aggiornamento in tutto il mondo.

L'Associazione continuerà a porsi come punto di riferimento e sostegno così come per il passato, all'attività delle Associate assistendole in ogni fase di trasformazione e di innovazione normativa, con l'appoggio e la collaborazione di Enti e persone che come per il passato auspichiamo che continuino a dare il loro alto ed essenziale apporto, ed ai quali va la nostra riconoscente gratitudine.

Innanzitutto i nostri ringraziamenti sono rivolti alla Banca d'Italia ed in particolare agli Enti della Vigilanza che hanno portato a termine con sensibilità ed attenzione la difficile operazione della estensione al nostro settore delle cosiddette segnalazioni e della centrale rischi; all'ABI, oggi qui rappresentata dall'avv. Granata, al quale rivolgo il saluto dell'Assemblea; agli enti preposti alla attuazione delle disposizioni in materia di leasing agevolato (Artigiancassa, Mediocredito Centrale, Regioni).

Con piacere ricordo anche le altre Associazioni dell'intermediazione finanziaria, ASSOFIN e ASSIFACT con le quali si stanno realizzando importanti progetti comuni.

Un caloroso saluto e ringraziamento per l'attività svolta nell'ambito della struttura associativa al dott. Aldo Cascioli che ha concluso per raggiunti limiti di età la sua attività di Direttore Generale. Naturalmente un altrettanto sincero e caloroso ringraziamento rivolgo al nuovo Direttore Generale, l'ing. Fabrizio Marafini, che ha assunto l'incarico da circa sei

mesi, e anche a tutto il personale della struttura di direzione che svolge i suoi compiti con sempre maggiore professionalità e con la massima attenzione ai bisogni delle Associate.

Infine non possiamo concludere senza ricordare ancora una volta l'alto contributo dato dai Vice Presidenti, dai Consiglieri, dai Revisori, dai Presidenti e dai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro, dai rappresentanti in Leaseurope. Il loro sostegno, dato spesso con sacrificio personale, fa sì che l'Associazione possa continuare ad essere viva, attenta ai problemi ed efficace.

LO STATUTO ASSILEA SI ADEGUA AL "NON PROFIT" ED APRE AL LEASING OPERATIVO

Sono numerose le novità introdotte nello Statuto per adeguarlo a nuove esigenze associative. Lo spunto iniziale per la revisione statutaria è venuto dalla nuova normativa fiscale recentemente emanata per gli enti cosiddetti "non profit". Infatti questa categoria di soggetti gode di alcune semplificazioni e facilitazioni fiscali, fra le quali la possibilità di prestare servizi a pagamento sia a soci che a terzi senza essere assoggettati alle disposizioni tributarie degli enti commerciali (quali l'applicazione dell'IVA, la presentazione della dichiarazione dei redditi ecc.). La nuova normativa ha ora stabilito che per essere considerati "non profit" è necessario che lo Statuto preveda alcune specifiche clausole, quali la non distribuzione degli avanzi o del fondo di dotazione, che sono state pertanto inserite nello Statuto della nostra Associazione.

Nell'occasione, si è provveduto ad ampliare l'area di interesse dell'Associazione adottando in ogni parte dello Statuto la denominazione "leasing" nella sua accezione più ampia e generale del termine, senza al tempo stesso perdere nella definizione il riferimento formale alla "locazione finanziaria" più volte richiamata da numerose fonti normative. Un'apertura dunque anzitutto al leasing operativo ed al full leasing che,

sulla scia delle esperienze estere, cominciano ad affacciarsi anche sul nostro mercato domestico; e più in generale un posizionamento strategico più marcato sulla autonoma peculiarità del leasing, troppo spesso impropriamente assimilato ad una mera operazione di finanziamento con garanzia.

E proprio per rafforzare le azioni mirate a dare maggiore visibilità e rappresentatività all'Associazione e al prodotto leasing con il nuovo Statuto è stato anche aumentato il numero dei Vice Presidenti fino a un massimo di quattro. Infine, sono stati recepiti miglioramenti procedurali nella transizione tra il consiglio uscente e quello nuovo, nelle modalità di nomina dei Provvisori e nell'estensione ai soci ordinari non bancari della possibilità di costituirsi come "gruppo" ai fini del riparto dei contributi.

COMITATO INTERFINANZIARIO: LA PAROLA ALLA BANCA D'ITALIA...

Si è chiusa a fine aprile la prima fase dei lavori del Comitato Interfinanziario, il gruppo di lavoro interassociativo (Assilea, Assifact e Assofin) costituito con lo scopo di elaborare un'unica Tabella Decisionale per le segnalazioni di Vigilanza degli Intermediari Finanziari, in analogia a quanto già in essere per le banche. Il Comitato, a sua volta composto da tre Gruppi di lavoro per prodotto (leasing, factoring e credito al consumo), ha affrontato attraverso un impegnativo calendario di riunioni tutte le questioni tecniche ancora aperte ed i risultati del lavoro sono stati ufficialmente presentati in questi giorni alla Banca d'Italia. L'auspicio delle Associazioni è che quest'ultima dia il necessario, decisivo contributo all'attività di questo Comitato che in prospettiva dovrebbe essere il punto di riferimento tecnico - istituzionale per la Tabella Decisionale.



UNO SGUARDO AL PANORAMA LEASING EUROPEO

Il 6 maggio u.s. si è svolta la consueta riunione del Comitato Esecutivo di Leaseurope, nel corso del quale il nostro Cioci - Presidente della Commissione Statistiche e Marketing della Federazione - ha presentato i risultati definitivi sul mercato leasing europeo. Prossimo ormai ai 120 miliardi di ECU, il giro di affari ha avuto nel 1997 un buon ritmo di crescita, seppure più contenuto rispetto all'anno precedente (9,7%, contro il 12,5% del 1996). L'incremento maggiore si è registrato nel comparto mobiliare, 10,7%, mentre minore è stato quello relativo all'immobiliare, 3,9% (vedi tabella).

L'Italia si trova al quarto posto nel comparto mobiliare (dopo Regno Unito, Germania e Francia) mentre nell'immobiliare ha sorpassato la Francia, ponendosi così al secondo posto dopo la Germania.

Mercato europeo del Leasing nel 1997

Mobiliare		Immobiliare		Totale			
1997	97/'96	1997	97/'96	1997	1997		
Mld ECU	var.%*	Mld ECU	var.%*	Mld ECU	Mld ECU		
Regno Unito	29,6	-2,8	Germania	6,1	13,2	Germania	30,8
Germania	24,7	11,0	Italia	3,3	6,1	Regno Unito	29,9
Francia	10,0	2,1	Francia	3,1	-4,2	Francia	13,1
Italia	9,4	4,0	Austria	0,8	16,6	Italia	12,6
Spagna	4,2	16,5	Spagna	0,7	17,2	Spagna	4,9
altri	23,5		altri	1,9		altri	25,9
Totale	101,4		Totale	15,9		Totale	117,2

*Le variazioni sono riferite ai valori espressi in valuta nazionale

Fonte: Leaseurope


Complessivamente, la percentuale di mercato del leasing italiano a livello europeo è rimasta stabile, intorno all'11%.

La nazione che ha registrato il più alto ammontare di stipulato leasing nel 1997 è stata ancora una volta la Germania. Il Paese ha visto un consistente incremento - in termini di moneta nazionale - sia del leasing mobiliare (11,0%) che del leasing immobiliare (13,2%); andamenti che riflettono la dinamica positiva dell'economia tedesca con un incremento del Pil superiore al 2% ed un aumento dell'attività leasing oltre-frontiera.

Meno buona la performance del Regno Unito. Tuttavia, grazie anche

Trend del mercato europeo del leasing

(valori in MLD di ECU)



Fonte: Leaseurope

alla forte rivalutazione della sterlina, il Paese rimane il leader europeo nel leasing mobiliare, pur in presenza di una discesa del 2,8% del comparto in termini di valori espressi in valuta nazionale. Una flessione ancora più pesante è stata registrata nel comparto immobiliare (-71,1%). La gene-

Infine una notazione sul rilevante grado di concentrazione del mercato: i primi cinque Paesi in graduatoria rappresentano quasi l'80% del mercato; percentuale che supera l'88% se ci si riferisce al comparto immobiliare. Un fenomeno che si accompagna ad una generalizzata forte concentrazione degli operatori su ciascun singolo mercato domestico; una tendenza dichiarata dalla maggior parte dei rappresentanti presenti alla riunione di Leaseurope, che conferma la natura ormai sempre più globale del mercato in cui operiamo.

L. 517 AL VIA LA SANATORIA DEL PROGRESSO

Dopo la L. 64, tocca ora alla L. 517. L'iter per far avere un contributo agevolato a tutte le numerose domande del passato rimaste all'asciutto per mancanze di fondi è stato ormai avviato (cfr. circolare n. 25 - serie leasing Agevolato spedita via fax l'11 maggio scorso). Dunque una buona notizia per le imprese nostre clienti e quindi, indirettamente, anche per le società di leasing, che tuttavia sono chiamate a far fronte in poco tempo ad un non facile recupero di informazioni e di dati per la sistemazione e per il ricalcolo del nuovo contributo.



LA LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI

di Massimo R. LA TORRE

Pubblichiamo l'ultima parte della relazione di La Torre al Convegno ITA del 16 febbraio scorso.

3. Il leasing di autovetture ai consumatori

Pur avendo sempre configurato la locazione finanziaria come un contratto dell'impresa, avente ad oggetto un bene strumentale all'esercizio dell'attività imprenditoriale dell'utilizzatore-imprenditore, non si può escludere la fattibilità di un'operazione avente ad oggetto beni di consumo ad un utilizzatore persona fisica "che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)" (art. 121, 1° comma, d. lgs. n. 385/93, la stessa definizione di consumatore è riportata nel 2° comma dell'art. 1469-bis c.c.).

Alla luce di una simile definizione di "consumatore", un'autorevole dottrina (DE NOVA, Clausole vessatorie, consumatore e fideiussione, in Atti del Convegno ITA: "Attività di leasing: le novità", tenutosi a Milano il 16 e 17 maggio 1996) ha precisato che la nozione di leasing al consumo "non è dunque legata alla qualità del contraente (professionista, imprenditore, cittadino), bensì allo scopo in funzione del quale conclude il contratto".

Del resto la stessa Corte di Cassazione, quando ha operato il revirement individuando due diversi tipi di leasing, ha precisato che nel secondo tipo (c.d. "traslativo") "l'utilizzatore ... può non essere un imprenditore" (cfr. Cass., sent. 13 dicembre 1989, n. 5570, in Riv. it. leasing, 1989, pag. 597) ed un tale assunto è stato più volte ribadito in successive decisioni con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente sancito il predetto orientamento.

Da quanto precede si ricava, quindi, la fattibilità di operazioni di leasing a consumatori, che può essere ravvisata anche a prescindere dalla effettiva volontà delle parti, essendo determinabile in base a criteri oggettivi rappresentati dalle "finalità non imprenditoriali" che il contratto è destinato a svolgere.

In questo caso, però, si pone un ulteriore problema, ossia se il leasing al consumo debba farsi rientrare nel tipo della locazione finanziaria o se debba

essere considerato un suo sottotipo.

Stante il particolare statuto giuridico applicabile a queste operazioni, rappresentato, tra l'altro, dagli artt. 1469-bis e seguenti c.c., in materia di clausole vessatorie nei contratti conclusi con i consumatori, non può ravvisarsi una identità con la locazione finanziaria tipo, stante anche la necessità di adottare formulari di contratto assolutamente diversi, per cui si deve considerare il leasing al consumo come un suo sottotipo, fermo restando inalterata la struttura del contratto, che vede un pagamento periodico di canoni dietro l'utilizzo del bene e con facoltà finale di acquistarlo, di prorogarne l'utilizzo o di restituirlo.

3.1. Con riguardo alla normativa applicabile in materia di trasparenza, si ritiene che le operazioni di leasing al consumo debbano essere assoggettate alle disposizioni al riguardo emanate in materia di credito al consumo, che il 1° comma dell'art. 121 citato definisce come: "la concessione ... di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Infatti, nella generica nozione di finanziamento a ragione può farsi rientrare anche il leasing. Pertanto, la presenza di un utilizzatore persona fisica che agisce per scopi meramente di consumo e non imprenditoriali, ovvero per uso proprio, secondo la sistematica del nuovo codice della strada, attrae necessariamente la fattispecie nell'ambito del credito al consumo, che essendo posta a tutela del c.d. "contraente debole" non può essere derogata e deve trovare necessaria applicazione, prevalendo su ogni altra disposizione difforme, ancorché costituente disciplina speciale del tipo leasing.

Da quanto precede emerge, quindi, che nel leasing al consumo, oltre ad adottare formulari di contratto che si uniformino alle disposizioni del codice civile in materia di contratti dei consumatori (artt. 1469-bis-1469-sexies), trovano applicazione, ai fini della trasparenza, le disposizioni dettate in materia di credito al consumo, per cui negli avvisi sintetici, nei fogli illustrativi analitici e nei contratti deve essere indicato il TAEG.

3.2. Con riguardo agli aspetti fiscali, si può ritenere che a tali operazioni

sono applicabili le disposizioni fiscali dettate in via generale per la locazione finanziaria.

Ne consegue, per quanto attiene alla posizione della società concedente, che:

- sul costo di acquisto del bene di consumo sarà operato l'ammortamento "finanziario" previsto per i beni concessi in leasing dall'art. 67, comma 8, del TUIR, trattandosi anche in tal caso di beni strumentali all'attività esercitata dalla società concedente;
- i canoni di locazione finanziaria, costituendo il compenso dell'attività svolta, dovranno inquadrarsi tra i ricavi (art. 53 del TUIR).

Per quanto concerne invece la posizione dell'utilizzatore persona fisica è appena il caso di rilevare che esso non sarà ammesso a dedurre dal proprio reddito i canoni di locazione finanziaria, né tantomeno l'IVA pagata sul medesimo, posto che l'operazione si riferisce ad attività da cui non derivano ricavi d'impresa o compensi di lavoro autonomo.

Conseguentemente non sarà neppure necessario che il contratto di leasing al consumo sia stipulato per durata non inferiore a quella minima prevista dal citato art. 67 del TUIR, atteso che, essendo tale vincolo stabilito ai soli fini della deducibilità dei canoni da parte dell'utilizzatore-imprenditore, non sussiste motivo per ritenerlo operante quando, come nel caso qui considerato, la deducibilità dei canoni sia comunque esclusa.

4. Il leasing operativo

La prima decisione della Cassazione che si è preoccupata di qualificare il contratto (Cass., 28 ottobre 1983, n. 6390, in Foro it., 1983, I, 2997; è quella del famoso "caso Mammoletto", dal nome dell'utilizzatore, gestore di pizzeria, che aveva preso in leasing una Mercedes) ha mutuato dalla dottrina di allora la distinzione, considerata "fondamentale", tra "leasing operativo" e "leasing finanziario"; distinzione che è ritornata ad essere di scottante attualità, anche se per motivi esattamente opposti a quelli che hanno indotto nel 1983 il S.C. a farne un punto cardine della propria motivazione.

Secondo la logica argomentativa della sentenza citata, la contrapposizione tra "leasing operativo", considerato una semplice locazione posta in essere direttamente dal produttore sui beni di propria produzione, e "leasing finanziario", in cui vi è l'interven-



to di un terzo soggetto finanziatore, serviva ad enfatizzare la novità e diversità di quest'ultimo ed a suffragare il principio secondo cui "il leasing ... è in generale un negozio di natura 'economica', per il quale, in pratica, una parte concede all'altra il godimento di un bene dietro corrispondenza di un canone periodico determinato".

Il problema che oggi si pone è, da un lato, quello di fare chiarezza intorno al contenuto ed alla natura giuridica del "leasing operativo" e, dall'altro, vedere se questa operazione può essere posta in essere da parte di un intermediario finanziario, considerato che, dal combinato disposto del 2° e 3° comma dell'art. 106 del d. lgs. n. 385/93, gli intermediari finanziari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie.

A differenza della locazione finanziaria, che ha formato oggetto di numerosissimi contributi dottrinari, nonché di una copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, il leasing operativo non vanta una puntuale qualificazione giuridica.

Generalmente, il leasing operativo viene assimilato alla locazione ordinaria o al noleggio, ed è caratterizzato:

- dalla bilateralità del rapporto, in quanto viene posto in essere direttamente dal produttore o fornitore dei beni oggetto del contratto (una simile definizione è riportata nel Capo II degli usi della CCIAA di Milano del 3 giugno 1991), che si impegna anche a prestare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria;
- dalla particolare natura dei beni, solitamente si tratta di beni mobili durevoli con una lunghissima obsolescenza, che consente di rilocarli più volte a differenti utilizzatori; e
- dalla mancanza di una opzione finale di acquisto.

Alla luce di tali elementi caratteristici andrebbe quindi esclusa una eventuale natura finanziaria del leasing operativo, per il quale troverebbe piena e concreta applicazione la disciplina che il codice civile detta in materia di locazione ordinaria.

Accade, però, che operazioni prive della opzione finale di acquisto vengano poste in essere da intermediari finanziari, che acquistano i beni da terzi fornitori e calcolano il corrispettivo in base a parametri finanziari correlati alla durata del finanziamento, che viene determinata in base alla obsolescenza economica del bene, alla stregua di quanto accade nella locazione finanziaria. Inoltre, in questi

casi è prevista anche la prestazione di servizi accessori essenzialmente rivolti alla manutenzione del bene, che vengono però svolti da terzi soggetti convenzionati con l'intermediario finanziario concedente.

In questo modo l'operazione conserva la sua struttura trilaterale e la società concedente mantiene il suo ruolo di mera intermediaria finanziaria.

Tale problematica è stata sottoposta al "Comitato Legge n. 197/91", costituito in seno al Ministero del Tesoro, il quale, con parere n. 19 del 6 febbraio 1995 (in Il ruolo del Ministero del Tesoro nella lotta al riciclaggio, vol. II, Roma, 1995, p. 368), ha sancito che per ricomprendere il leasing operativo nell'ambito delle attività finanziarie di cui al 1° comma dell'art. 106 del d. lgs. n. 385/93 è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- non vengano effettuati acquisti di beni se non in presenza di contratti di leasing già stipulati con la clientela;
- vengano sottoscritti appositi accordi contrattuali con il fornitore dei beni al fine di prevedere:

1. il trasferimento in capo ad altri soggetti (ad esempio: fornitore o società di commercializzazione) di ogni rischio e responsabilità previsti a carico del locatore, nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene;
2. l'obbligo di riacquisto del bene da parte dei soggetti di cui sopra nei casi - da determinarsi preliminarmente - in cui non si renda possibile per la società procedere a ulteriori locazioni dello stesso. In tali casi il prezzo di riacquisto dovrà essere predeterminato in base a criteri obiettivi (piano di ammortamento implicito del contratto). Ovviamente, si può prescindere dal citato obbligo al riacquisto, qualora l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti comprenda l'ammortamento totale del capitale investito (ossia del costo del bene).

Recentemente il "Comitato Legge n. 197/91" è nuovamente ritornato in materia di leasing operativo con il parere n. 48 dell'8 novembre 1996 (inedito).

Con tale ultima pronuncia, il Comitato ha integrato il precedente parere in considerazione di un ulteriore aspetto indicativo della natura finanziaria del leasing operativo posto in essere da un soggetto finanziario, rappresentato dal ragguaglio del periodo di utilizzabilità del bene con

l'ammortamento finanziario del capitale investito, maggiorato dell'utile.

Il Comitato, inoltre, intervenendo sul merito del quesito sottopostogli, dopo aver premesso che "l'aver riconosciuto la natura finanziaria di alcune tipologie di locazioni operative realizzate da intermediari finanziari non qualifica 'tout court' quelle locazioni come locazioni finanziarie", ha precisato che "ove la locazione operativa abbia struttura bilaterale e sia concessa direttamente dal produttore del bene, a nulla rileva che i canoni e la durata della locazione siano ragguagliati al piano di ammortamento finanziario del valore del bene concesso in locazione, giacché la descritta fattispecie - riconducibile al cosiddetto 'leasing diretto o del produttore' - risulta priva dell'intermediazione e della causa finanziaria che, solo se presenti congiuntamente alla condizione di cui sopra (ossia della coincidenza della durata contrattuale con l'ammortamento finanziario del capitale investito - ndr), integrano l'esercizio di attività finanziaria".

Tutto ciò premesso, fermo restando il principio che ai soggetti non finanziari è inibito l'esercizio in via professionale di attività finanziarie, il Comitato ha sancito che "nell'ambito del leasing, configurerebbe sicuramente esercizio abusivo di attività finanziaria l'attività del soggetto il quale, qualificando la propria attività come locazione operativa, magari sfruttando la mancanza dell'opzione finale d'acquisto, intermediasse professionalmente la locazione di beni strumentali (a lenta o rapida obsolescenza) forniti da terzi dietro corrispondenza di canoni ragguagliati al piano di ammortamento finanziario del capitale investito nell'operazione, essendo in tale fattispecie perfettamente integrata la causa finanziaria e la trilateralità del rapporto che rendono coincidenti il leasing finanziario con l'indicata tipologia di leasing operativo, fatta eccezione per la mancanza del patto di riscatto, la cui presenza, stavolta non fondamentale sotto un profilo sostanziale, è connotata al leasing finanziario puro avente ad oggetto beni strumentali di limitata vita tecnologica".

Concludendo, sono ravvisabili due distinte fattispecie di leasing operativo: una prima, posta in essere direttamente dal produttore dei beni, che sarebbe opportuno definire come leasing diretto o del produttore, che ha natura commerciale ed è pertanto interdetta agli intermediari finanziari; ed una seconda, posta in essere



dagli intermediari finanziari, caratterizzata dalla trilateralità del rapporto e dalla causa di finanziamento.

Mentre la prima fattispecie costituisce un tipo autonomo e diverso dalla locazione finanziaria, nella seconda figura l'assenza dell'opzione finale d'acquisto è sufficiente a caratterizzare la fattispecie come un sottotipo della locazione finanziaria, stante la completa identità fra gli altri elementi costitutivi delle due fattispecie, quali la trilateralità dell'operazione e la causa di finanziamento.

5. Il full-leasing auto

Con il contratto di full-leasing, la società concedente offre servizi accessori che, pur se contrattualmente attribuiti a terzi, non rientrano tra le obbligazioni tipiche della locazione finanziaria.

Quest'ultima ipotesi si sta diffondendo soprattutto nel comparto del leasing di autoveicoli, ove nel corrispettivo del leasing sono ricomprese le spese assicurative, i tagliandi presso officine autorizzate, i cambi delle gomme, la tassa di proprietà, ecc.

Come è facile intuire, tali servizi accessori possono introdurre nell'ambito di un'attività finanziaria rischi di natura commerciale, che il legislatore ha voluto evitare quando ha introdotto il divieto, per gli intermediari finanziari, di svolgere attività diverse da quelle finanziarie. Ma come si è già visto parlando del leasing operativo, tale rischio viene eliminato mediante l'affidamento di tali prestazioni a terzi convenzionati con la società finanziaria.

Il problema che in questi casi si pone è quello dell'inquadramento sistematico di tale fattispecie nell'ambito delle diverse figure di leasing anche al fine di evidenziare la disciplina giuridica applicabile.

Pertanto, il fatto che oggetto del contratto siano autoveicoli comporta, ai fini della circolazione, la necessaria applicazione della disciplina contenuta nel codice della strada, che assume a tutti gli effetti natura di legge speciale.

Come si è già visto, nel contesto di tale normativa, il leasing di autoveicoli è un contratto tipizzato che trova nell'art. 91 la sua definizione e disciplina.

Nella terminologia usata dal codice della strada il leasing è definito come la "locazione senza conducente con facoltà di acquisto", assumendo l'opzione di acquisto elemento essenziale e necessario per la determinazione della fattispecie.

Pertanto, posto che il codice della strada è una norma speciale di appli-

cazione necessaria a tutte le fattispecie contrattuali che hanno ad oggetto autoveicoli, l'assenza della opzione finale di acquisto, che negli altri casi farebbe ravvisare il sottotipo del leasing operativo, in caso di contratti aventi ad oggetto autoveicoli potrebbe ricondurre la fattispecie nell'ambito della "locazione senza conducente" di cui all'art. 84, che non ha natura finanziaria, trattandosi del c.d. noleggio di auto (rent a car), anche se tale termine, come si vedrà è usato impropriamente, per la quale è altresì prevista la preventiva acquisizione della licenza comunale, costituendo, quindi, un'attività che non sembrerebbe consentita agli intermediari finanziari stante la previsione del 3° comma dell'art. 106 t.u. del credito.

Ciò premesso, si può concludere rilevando che, con riguardo al leasing di autoveicoli, la fattispecie del leasing operativo caratterizzata dall'assenza dell'opzione finale di acquisto, potrebbe ancora porre problemi di esatta configurabilità, mentre è indubbio che si possano avere contratti di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 91 c.d.s., ai quali potranno eventualmente aggiungersi quegli ulteriori servizi prestati dai terzi sulla manutenzione dell'autoveicolo, che pur se caratterizzano la fattispecie del leasing operativo comunque non ne costituiscono l'elemento essenziale per la determinazione di tale sottotipo.

Il full-leasing dunque è un normale contratto di locazione finanziaria di autoveicoli nel quale l'intermediario finanziario, attraverso terzi soggetti convenzionati, offre dei servizi aggiuntivi di natura commerciale riguardanti essenzialmente la manutenzione e la gestione del bene.

6. Il noleggio

Il noleggio è un contratto che riguarda essenzialmente le navi (art. 384 ss. c. nav.) e gli aeromobili (art. 939 c. nav.), assumendo negli altri casi, in base alla natura del bene, la figura della locazione di cui al codice civile (art. 1571 ss.), se si tratta di semplici beni mobili, o della locazione senza conducente (art. 84 c.d.s.), se si tratta di autoveicoli.

La dottrina ha comunque individuato il contratto atipico di noleggio di cose mobili, distinto dalla locazione, che ricorre "tutte le volte in cui un soggetto (noleggiante) si impegna a fornire una utilità ad un altro soggetto (noleggiatore), che si serva di cose specificamente pattuite e dell'opera propria o altrui, senza attribuirne la consegna alla controparte" (CARBO-

NE V., commento a Cass. civ. III, 3 novembre 1997, n. 10741, in *Corriere giur.*, n. 12/97, p. 1394).

Il nuovo codice della strada disciplina all'art. 85 il Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, distinto dal Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi di cui al successivo art. 86, rinviando per la definizione all'art. 3 della legge n. 21/92.

Da tale combinato disposto la dottrina ha elaborato la figura del c.d. noleggio terrestre (cfr. TAMBURRINO-CIARDINI, op. cit., p. 724 e seg.) definito come un contratto misto con causa unica propria (utilizzo del veicolo e del conducente per un certo trasporto), con elementi mutuati da più contratti tipici che nella specie sono costituiti dalla locazione della cosa e dalla prestazione dei un lavoro (contratto di locatio operis) con disciplina ricavata da quella tipica dei suddetti contratti, a seconda della prevalenza dell'uno o dell'altro elemento (ibidem, p. 727).

In ogni caso è pacifica l'assenza di una causa di finanziamento, per cui tale attività non è consentita agli intermediari finanziari esercenti attività di locazione finanziaria, i quali possono soltanto dare in locazione (e non in noleggio in senso stretto) i beni ritornati dai contratti inoptati o risolti nell'ambito delle cosiddette attività "strumentali e connesse".

Con decreto del 6 luglio 1994, il Ministro del Tesoro, avvalendosi della riserva di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 106, ha specificato il contenuto delle attività finanziarie, precisando, nell'art. 2, che la locazione finanziaria rientra tra le attività di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Tale provvedimento ha, inoltre, esteso, all'art. 8, l'attività degli intermediari finanziari anche alle c.d. attività strumentali e/o connesse, nelle quali rientrano quelle attività, che pur non avendo una natura strettamente finanziaria, possono a ragione essere considerate ausiliarie o accessorie a quella istituzionalmente svolta.

In virtù di tale previsione regolamentare, il citato Comitato Legge n. 197/91 - nella seduta del 6.2.1995 - ha espresso il parere n. 17, nel quale ha precisato che la locazione o il noleggio a terzi di beni di proprietà dell'intermediario può essere classificata tra le attività di carattere accessorio (ossia "connesse") che consentono, nel perseguimento dell'oggetto dell'impresa, il più funzionale utilizzo dei beni di pertinenza.

Pertanto, si legge nel citato parere, che: "è coerente con il principio del-



l'esclusività dell'oggetto sociale degli intermediari finanziari:

- il noleggio o la locazione di beni rivienienti da contratti di leasing risolti o inoptati;
- la cessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;
- la locazione del patrimonio immobiliare posseduto dall'intermediario e rivieniente da situazioni pregresse".

IL LEASING AERONAUTICO VERSO LA PISTA DI DECOLLO

Nel passato il problema era già emerso, ma recentemente, con le numerose ed importanti fusioni e privatizzazioni in corso, era diventato una vera iattura. Per iscrivere un aeromobile la società di leasing doveva infatti dimostrare di essere posseduta in maggioranza da cittadini italiani. Il che voleva dire ripercorre tutta la catena del controllo azionario fino a riuscire a dimostrare che gli ultimi anelli erano "cittadini italiani". Assurdità che diventava quasi una vera e propria impossibilità nel caso di società quotate in borsa (come molte delle nostre azioniste...). Insomma, una illogicità procedurale contraria non solo alle direttive europee, ma anche al più generale buon senso e che per trovare soluzioni aveva bisogno di una modifica normativa.

Ma finalmente a coronamento di alcuni mesi di intensi sforzi dell'Associazione, la legge Comunitaria n. 128 del 24 aprile 1998 (ancora in corso di pubblicazione come supplemento della G.U.) ha recepito nell'ultimo passaggio alle Camere un piccolo, ma prezioso emendamento che dovrebbe risolvere alla radice questo annoso problema. Infatti ci si riferisce anche alle persone giuridiche italiane o di altri Stati europei, consentendo così di potersi limitare a dover dimostrare che la proprietà fa capo ad una società italiana. Ovviamente la nuova normativa non ha ancora passato l'unica verifica valida, cioè la materiale iscrizione di nuove aeromobili secondo il nuovo criterio. Ma quantomeno i nuovi leasing aeronautici possono avviarsi con più fiducia verso la pista di decollo...

SEMPRE PIÙ NUMEROSE LE ASSOCIATE SU INTERNET

L'occasione era ghiotta: approfittare dell'elevato standard tecnologico dell'elegante centro convegni che ospitava l'Assemblea per porre sotto gli occhi di tutti i presenti le "home page" delle nostre Associate presenti su Internet. Quando Assilea inaugurò il proprio sito ci sentimmo un po' come degli astronauti lanciati in avanscoperta in universi sconosciuti. Poi, a poco a poco, ci siamo anzitutto resi conto che attraverso la rete Internet, mondi leasing inizialmente lontanissimi diventavano d'un tratto vicini, quasi toccabili con un dito sullo schermo... e poi ancora, che dietro di noi molte delle principali Associate si lanciavano alla conquista del cibernazio, superandoci subito in qualità ed importanza del loro sito e gareggiando l'un l'altra. E in fondo, la carrellata di immagini presentata all'Assemblea ha raccontato la storia di questo massiccio ingresso in campo del settore. Una prospettiva che ormai è una realtà, come dimostra anche il grafico qui accanto, costruito sulla base delle risposte raccolte ad una nostra recente indagine fra tutte le Associate. Ed è a sua volta una realtà che apre le porte ad un nuovo modo di comunicare fra le Associate e l'Associazione. Un'idea su cui da tempo stiamo lavorando e che a breve potrebbe tradursi in uno specifico progetto concreto

Aci Leasing Centro Italia SpA
<http://www.bpel.it/gruppo/acileas.htm>

Agrileasing SpA
<http://www.agrileasing.it>

Banca Carige SpA
<http://www.carige.it>

Banca Commerciale Italiana
<http://www.bci.it>

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
<http://www.mps.it>

Bancaperta SpA
<http://www.creval.it>

Biella Leasing SpA
<http://www.bansel.it>

Centro Leasing SpA
<http://www.centroleasing.it>

Credit Fidelity SpA
<http://www.creditfidelity.it>

Filea Leasing SpA
<http://www.filealeasing.com>

Fincaer Servizi SpA
<http://www.enorsite.com/fincaerservizi>

Fiscambi Locazioni Finanziarie SpA
<http://www.ambro.it/informazioni/fiscam.html>

Friulia Lis SpA
<http://www.friulia.it>

Gabetti Leasing SpA
<http://www.gabetti.it>

Hewlett-Packard Serv. Finanziari SpA
<http://www.italy.hp.com/pubblico/frd/intro.htm>

IBM Semea Servizi Finanziari SpA
<http://www.ibm.it/finance/index.html>

Leasing Roma SpA
<http://www.leasingroma.it>

Mercedes Benz Finanziaria SpA
<http://www.merfina.it>

Privata Leasing SpA
<http://www.privataleasing.it>


Professional Ducato Leasing SpA
<http://www.pdl.it>

Sanpaolo Leasing SpA
<http://www.leasint.it>

Selmabipiemme Leasing SpA
<http://www.selmabipiemme.it>

Terleasing SpA
<http://www.sgol.it/terleasing>

Utilizzano la Posta Elettronica via Internet





RIUNIONI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

- 2 aprile **Commissione Tecnica** – Roma Segnalazioni di Vigilanza; Usura
7 aprile **Comitato Interfinanziario BDCR** - Roma
8 aprile **Comitato Statistiche Leaseurope** - Roma
22 aprile **Assemblea Ordinaria** – Roma
22 aprile **Assemblea Straordinaria** – Roma Modifiche statutarie
22 aprile **Consiglio** - Roma

CIRCOLARI ASSILEA

Serie Leasing Agevolato

- n. 19 dell'8 aprile:* L. 1329/65 – Divieti e limitazioni settoriali
n. 20 dell'8 aprile: Comunicazione tassi leasing agevolato del Mediocredito Centrale – mese maggio 1998
n. 21 del 16 aprile: Legge 488/91 – Raccolta dei quesiti esaminati dal Comitato Tecnico Consultivo
n. 22 del 17 aprile: L. 488/92 – Convenzione di pool
n. 23 del 17 aprile: Artigiancassa – tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di giugno 1998
n. 24 del 20 aprile: Art. 26, comma 1 della Legge 7 agosto 1997 n. 266. Chiusura operatività L. 517/75

Serie BDCR

- n. 2 del 16 aprile:* Statistiche da BDCR – rischio leasing territoriale

Serie Euro

- n. 3 del 17 aprile:* Euro e Parametri d'indicizzazione
n. 4 del 22 aprile: Rapporto Newfin EURO – Rapporto preliminare, aprile 1998

Serie Fiscale

- n. 6 del 21 aprile:* IRAP – Contratto di leasing – Determinazione della parte del canone riferibile agli interessi leasing
n. 7 del 24 aprile: Nuove disposizioni tributarie in materia di tasse automobilistiche e di veicoli

Serie Leasing Forum

- n. 2 del 1 aprile:* Seminario di formazione su "L'EURO e i bilanci delle imprese, delle banche, delle società finanziarie e delle assicurazioni" – FINSTUDI-ASSILEA Roma, 4-5 giugno 1998

Lettera circolare

- n. 6 del 6 aprile:* Usura

PARERI

Regime IVA relativo ad un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile classificato categoria A